



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemiladodici addi venti del mese di marzo

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Aiello Isidoro Cesare	-	A	Fadda Giovanni M.	P	-	Satta Dario	P	-
Alivesi Manuel	P	-	Foe Michele	-	A	Scanu Paolo	-	A
Ara Domenico R.	P	-	Frau Piero	P	-	Scavio Sergio	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Ganau Gianfranco (Sindaco)	P	-	Sechi Massimo	P	-
Bisali Marco A.	-	A	Isetta Giovanni	-	A	Serra Gian Carlo	-	A
Campus Simone	P	-	Mameli Gianpaolo	P	-	Tedde Gian Gregorio	P	-
Canalis Ottaviano	P	-	Manunta Giampaolo	P	-	Tetti Raffaele	P	-
Cardin Antonio	P	-	Panu Paolo Piero	-	A	Ughi Esmeralda	P	-
Carta Efreem Fabio	P	-	Pinna Gavino	P	-	Uneddu Giampiero	P	-
Carta Giancarlo	P	-	Pisanu Luigi	P	-	Sono presenti tutti gli Assessori.		
Chessa Luciano	P	-	Piu Antonio	P	-			
Cossu Antonio	P	-	Rotella Giancarlo	P	-			
Costa Giovanna	P	-	Ruggiu Roberto	P	-			
Deroma Antonio	P	-	Salis Pierluigi	-	A			
Desole Antonio N.	P	-	Sanna Antonio Gavino	P	-			
Era Francesco	P	-	Sanna Giacomo	-	A			

PRESIDENTE

Signor Luciano Chessa

SEGRETARIO

Dott.ssa Antonietta Chessa

In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto.
L'Assessore al bilancio e tributi, Sanna, illustra la proposta di deliberazione.

Nel corso dell'intervento dell'assessore al bilancio e tributi, Sanna, entrano in aula i consiglieri Aiello, Panu e Salis.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Intervengono: il consigliere Alivesi; il consigliere Satta; il consigliere Era; il consigliere Carta Giancarlo; il consigliere Bazzoni (nel corso dell'intervento del consigliere Bazzoni entra in aula il consigliere Bisail); il consigliere Fadda; il consigliere Uneddu; il Presidente; il consigliere Uneddu (per fatto personale); il consigliere Campus; il consigliere Desole; il consigliere Cardin; il consigliere Pisanu; il Sindaco.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, lo dichiara chiuso e cede la parola all'assessore al bilancio e tributi, Sanna, per la replica.

L'Assessore al bilancio e tributi, Sanna svolge la replica.

Per il contenuto dell'illustrazione, della discussione e della replica, si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Alivesi esprime il voto di astensione a nome del proprio gruppo in quanto il regolamento è atto necessario essendo previsto dalla legge quadro detta "legge salva Italia". Sostengono anche di essere d'accordo riguardo "all'adozione delle regole", anche se avrebbero preferito che queste, e in particolare il regolamento, fossero "più complete e con le osservazioni fatte". Afferma che nel Consiglio si prende atto delle precisazioni esposte dall'Assessore ai tributi, il quale ha ricordato che, in ogni caso, tutte le agevolazioni, comprese anche quelle delle assimilazioni e delle pertinenze alla prima casa, vengono richiamate nell'art. 1 del regolamento e, quindi, "inglobate con quella dicitura". Ribadisce a nome del proprio gruppo, il voto di astensione, in quanto non vogliono opporsi senza particolari ragioni al nuovo regolamento, rispetto al quale si riservano di esprimere ed entrare nel merito di altri contenuti relativamente alle pratiche che ne seguiranno.

La Consigliera Ughi dichiara il voto favorevole a nome del Partito Democratico, il quale, "con grande responsabilità", vota a favore del regolamento che recepisce una legge nazionale. Afferma che il P.D., "con altrettanta responsabilità", sostiene l'azione dell'ANCI affinché lo Stato lasci ai comuni ciò che ha deciso di prelevare attraverso la nuova tassazione. Sostiene, inoltre, che il Governo deve rivedere i limiti del Patto di Stabilità, in quanto la manovra finanziaria ricade pesantemente sui settori più delicati quali la cultura, l'istruzione e il sociale. Crede che i comuni italiani, ed "in primis" il comune di Sassari, avranno grosse difficoltà ad affrontare il prossimo anno finanziario senza gli introiti che dovranno essere mandati allo Stato, tra l'altro, con una operazione che rende il Comune "esattore", cosa che trova assolutamente negativa.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, indice la votazione.

Eseguita la votazione, espressa per alzata di mano e verificata con l'assistenza degli scrutatori Mameli, Ruggiu e Cossu, si accerta il seguente risultato: presenti 33.

(essendo entrati in aula i consiglieri Salis, Panu, Aiello e Bisail ed essendo usciti i consiglieri Costa, Era e Cardin), votanti 23, favorevoli 23, astenuti 9: i consiglieri Cossu, Canalis, Bisail, Pisanu, Uneddu, Desole, Fadda, Alivesi e Carta Giancarlo; (il Presidente non prende parte alla votazione).

Il Presidente, constatato che non è stato raggiunto il prescritto quorum di 2/3, indice la seconda votazione sulla quale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 780 in data 5 marzo 2012 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che le Circoscrizioni non hanno espresso alcun parere sulla proposta in argomento;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a commissione consiliare permanente in data 19 marzo 2012;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e verificata con l'assistenza degli scrutatori Mameli, Ruggiu e Cossu, presenti 34 (essendo entrata in aula la consigliera Costa), votanti 24, favorevoli 24, astenuti 9: i consiglieri Cossu, Canalis, Bisail, Pisanu, Uneddu, Desole, Fadda, Alivesi e Carta Giancarlo; (il Presidente non prende parte alla votazione)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Publicata all'albo del Comune dal 22 MAR. 2012 al 05 APR. 2012

senza opposizioni.

Sassari, li 06 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione N.

DIVENUTA ESECUTIVA

06 APR. 2012



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 12 del 20 marzo 2012*

I N D I C E

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Determinazione dell'aliquota
Art. 3	Aliquota agevolata
Art. 4	Terreni agricoli
Art. 5	Equiparazione all'abitazione principale
Art. 6	Esenzione e altre forme di agevolazione
Art. 7	Aree fabbricabili
Art. 8	Aree divenute inedificabili
Art. 9	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e
Art. 10	Versamenti
Art. 11	Rimborsi e compensazione
Art. 12	Riscossione coattiva
Art. 13	Potenziamento dell'ufficio tributi
Art. 14	Disposizioni finali e transitorie
Art. 15	Entrata in vigore

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Determinazione dell'aliquota

1. Per ciascun anno di imposta entro i termini di legge il Consiglio Comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote e le detrazioni di imposta.
2. In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

Articolo 3 Aliquota agevolata

1. Il Comune può riconoscere un'aliquota agevolata nei seguenti casi:
 - a) immobili non produttivi di reddito fondiario;
 - b) immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) nel caso di immobili locati ed in particolare per gli immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 431/1998. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il settore tributi, copia del contratto d'affitto e dell'attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale.

Articolo 4 Terreni agricoli

1. Il Comune può riconoscere un'aliquota ridotta per i terreni agricoli condotti e posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 5
Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 6
Esenzione e altre forme di agevolazione

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 7
Aree fabbricabili

1. Al fine di agevolare l'attività accertativa, il Comune può individuare con apposito provvedimento i valori venali minimi delle aree fabbricabili per zone omogenee.
2. I valori stabiliti avranno validità anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le aree di sedime delle costruzioni aventi consistenza volumetrica inferiore alla massima ammissibile per il relativo lotto edilizio potranno essere escluse da autonoma imposizione IMU a seguito di comunicazione in cui si attesti ai sensi dell'art. 817 C.C. la volontà del titolare di destinare l'area posseduta a uno o più dei sovrastanti fabbricati come pertinenza dei medesimi.

Articolo 8
Aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso della somma pagata nei periodi precedenti alla data di adozione del Piano Urbanistico.
2. Per tutto il periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/2001, in tutti i casi di non conformità tra le previsioni del pre-vigente strumento urbanistico e quelle del piano urbanistico adottato, il soggetto passivo è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta di importo minore tra quelli risultanti dall'applicazione delle due previsioni edificatorie della medesima area.

Articolo 9

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Articolo 10

Versamenti

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Articolo 11

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo ed entro il termine di cui al 1° comma. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione

dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Articolo 13

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.